



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – Palazzolo sul Senio –
Piero - Vicchio

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54 DEL D. LGS.

N° 50/2016)

CIG: 8458242A19 – CPV 50112200-5

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente capitolato disciplina l'accordo quadro del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello – di seguito denominata UMCM, o da questa in uso o gestiti, assegnati alle sedi ubicate sul territorio di competenza.
2. Il servizio è affidato mediante accordo quadro, di cui all'art. 54 del D. Lgs. n° 50/2016, con un unico operatore economico, il quale è chiamato a svolgere il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e sostituzione di componenti meccaniche e motoristiche, di carrozzeria, di componenti dell'impianto elettrico, di climatizzazione, di sostituzione di olii, liquidi lubrificanti e del raffreddamento, filtri olio e filtri vari, lavaggio interno ed esterno, revisione dei veicoli di proprietà o in uso/gestione all'UMCM.
3. Il contratto quadro rientra nella tipologia dei contratti aperti. Le prestazioni oggetto di accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo secondo le modalità di esecuzione previste nel presente capitolato speciale. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'ambito dell'accordo.
4. Tutti gli interventi previsti nel presente capitolato non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati dall'Ente appaltante nel corso dello svolgimento dell'accordo quadro, in base alle proprie necessità.

ARTICOLO 2

IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo complessivo dell'accordo quadro, in unico lotto, è pari a Euro 81.700,00 IVA esclusa di cui:
 - euro 70.000,00, oltre IVA nei termini di legge quale importo a base di gara soggetto a ribasso;
 - euro 11.700,00, oltre IVA nei termini di legge per l'eventuale proroga di 6 mesi;
 - euro 0,00 per oneri della sicurezza da interferenze.
2. L'offerta economica presentata in sede di gara si intende fissa ed invariata per l'intera durata dell'accordo quadro.

ARTICOLO 3

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. La durata dell'accordo quadro è stabilita in 36 (trentasei) mesi decorrenti dall'avvio del servizio.
2. La Stazione Appaltante si riserva l'opzione di prorogare il presente affidamento per la durata massima di ulteriori 6 mesi inviando una semplice richiesta scritta all'aggiudicatario entro i 15 giorni precedenti la scadenza contrattuale. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la

stazione appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva altresì l'opzione di prorogare il presente affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106, ivi compresa l'adesione a convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. o da altro Soggetto Aggregatore, in ogni caso per un periodo non superiore a 6 mesi; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Qualora, durante la vigenza contrattuale, venisse attivata una convenzione da parte di Consip e/o altro Soggetto Aggregatore avente ad oggetto il medesimo servizio, i contratti si risolveranno automaticamente decorsi 15 giorni dalla ricezione di una comunicazione in tal senso da parte del committente, senza che gli aggiudicatari possano pretendere alcun risarcimento, eccetto il corrispettivo per le prestazioni già rese.

ARTICOLO 4 PARCO AUTOMEZZI

La descrizione degli automezzi attualmente in dotazione ai Distretti della Polizia Locale dislocati nelle aree territoriali di competenza, al Patrimonio Agricolo Forestale, alla Protezione Civile e al Servizio AA.GG., è allegata al presente capitolato (allegato 1).

Durante la vigenza del contratto l'elenco dei mezzi potrà variare in aumento o in diminuzione, per effetto di nuovi acquisti o dismissioni.

ARTICOLO 5 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Le principali prestazioni oggetto dell'accordo quadro sono:

- ***manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli***: intesa come il complesso delle operazioni necessarie al ripristino funzionale dei veicoli a seguito di guasto accidentale, anomalia ed usura dei componenti derivanti dal normale utilizzo dei veicoli (es.: sostituzione pastiglie freni, sostituzione marmitta, cinghia di distribuzione, frizione, pompa acqua, pompa carburante, revisione del motore, cambio, differenziale, sospensioni...). Rientrano in questo tipo di prestazioni i controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici e quanto altro necessario per la preparazione meccanica dei veicoli propedeutica all'invio alla revisione periodica, in ottemperanza alla normativa vigente in materia.
- ***interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di elettrauto***: intesi come complesso delle attività di riparazione di tutte le parti elettriche e/o elettroniche dei veicoli, compresi gli accessori necessari per tutti i veicoli, in seguito al verificarsi di guasti di qualsiasi natura.
- ***interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di carrozzeria***: intesi come complesso delle attività di riparazione della carrozzeria dei veicoli in seguito al verificarsi di danneggiamenti di qualsiasi natura.
- ***Lavaggio interno ed esterno***.
- ***servizio di revisione***: inteso come programmazione ed effettuazione delle revisioni periodiche previste dalla normativa vigente, da eseguirsi presso officine autorizzate dal Ministero dei Trasporti. A tal fine, contestualmente alla data di inizio del servizio, l'UMCM trasmetterà all'affidatario un elenco dei mezzi assegnati con l'indicazione delle ultime revisioni effettuate. E' pertanto compito dell'impresa affidataria concordare con i Distretti della Polizia Locale e con gli uffici dell'UMCM assegnatari dei mezzi la data di consegna dei mezzi in officina per eseguire la revisione.
- ***riparazione e sostituzione parziale o completa di pneumatici usurati***, in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada, comprese equilibratura, rotazione periodica dei pneumatici e deposito presso l'impresa aggiudicataria, campanatura e convergenza. Nell'eseguire il servizio l'impresa dovrà rispettare quanto prescritto dalla legge

28/12/2001 n. 448, art. 52, comma 14.

I pneumatici utilizzati dovranno essere di cd prima fascia (ad esempio MICHELIN, PIRELLI, GOOD YEAR) e fabbricati entro un anno dalla data di utilizzo/acquisto (verificabile dal numero seriale stampato sul fianco del pneumatico); in alternativa, a richiesta dell'ufficio utente, potranno essere montati pneumatici ricostruiti regolarmente omologati e ricostruiti entro un anno dalla data di acquisto.

- ***Servizio di pronto recupero del veicolo:*** la ditta aggiudicataria dovrà assicurare, in caso di fermo di un veicolo per incidente o per avaria, di effettuare a proprie cure e spese il servizio di soccorso stradale e il rimorchio in officina dei mezzi danneggiati, con una franchigia di 100 km a favore della stazione Appaltante.
- lavaggio inteso come lavaggio sia delle parti esterne che interne dell'automezzo.

Tale elencazione costituisce una mera esemplificazione delle attività oggetto del servizio che debbono intendersi estese a tutte le attività e adempimenti necessari a garantire il corretto funzionamento di tutti i veicoli.

La manutenzione e la riparazione deve essere effettuata su tutti i veicoli costituenti la flotta, indipendentemente dalla circostanza che la ditta aggiudicataria sia o meno dotata delle attrezzature necessarie (es. macchinari per la diagnostica) per ciascun veicolo.

2. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente sulla base di apposito ordine emesso dall'UMCM.

ARTICOLO 6

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il ritiro e la successiva consegna dei veicoli oggetto di intervento sarà a cura dell'Impresa affidataria, previa richiesta di intervento numerata progressivamente, con una franchigia di 100 km a favore della stazione Appaltante.

La presa in carico del mezzo da parte dell'impresa affidataria deve aver luogo entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo a quello di trasmissione della richiesta di intervento. Relativamente ai mezzi antincendio, la presa in carico dovrà essere effettuata entro 12 ore dalla richiesta di intervento e il mezzo medesimo dovrà essere consegnato entro e non oltre 2 (due) giorni dal ritiro, salvo cause di forza maggiore debitamente documentabili.

2. L'impresa affidataria effettuerà una preventiva diagnosi ed entro la fine del giorno lavorativo successivo presenterà all'Ufficio RAI un preventivo di spesa scritto, contenente la descrizione dettagliata dei lavori, dei tempi d'intervento e dei ricambi o materiali necessari, con relativi prezzi e codici desunti dai prezzari, numero di ore di manodopera e costi relativi. Tutte le comunicazioni intercorrenti tra l'Ente appaltante e l'impresa affidataria saranno effettuate mediante posta elettronica.

3. Gli interventi dovranno essere eseguiti previa emissione di uno specifico buono d'ordine/autorizzazione numerato da parte dell'Ufficio RAI, contenente i riferimenti del preventivo emesso dall'affidatario. Con l'emissione del buono d'ordine/autorizzazione numerato l'UMCM dichiara di averlo verificato ed accettato, sia in termini di costi che di tempi d'intervento. L'invio del buono d'ordine/autorizzazione definisce altresì le priorità degli interventi da effettuarsi.

4. Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo che si dovessero verificare in fase di lavorazione e che comportino una variazione della quantificazione delle ore di manodopera e dei materiali necessari all'intervento, dovranno essere immediatamente comunicati all'Ufficio RAI ed eseguite solo a seguito dell'autorizzazione da parte dello stesso. Nulla sarà corrisposto a seguito dell'esecuzione di lavori e sostituzione di pezzi preventivamente non autorizzati dall'UMCM.

5. La riparazione deve essere effettuata nel rispetto dei tempi standard previsti dal prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di meccanica in uso dall'azienda automobilistica produttrice di ciascun veicolo, con una tolleranza del 10%. In linea generale, le piccole riparazioni dovranno essere eseguite entro e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo alla data di invio del buono d'ordine.

L'impossibilità a provvedere entro i termini previsti deve imputarsi ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. Per questi ultimi casi l'affidatario dovrà comunicare immediatamente all'Ufficio RAI le difficoltà riscontrate ed attivarsi per eseguire l'intervento nel minor tempo possibile. Per interventi di particolare complessità ed urgenza il tempo di intervento potrà essere concordato fra le parti.

6. Il ritiro del mezzo da riparare e la successiva consegna del mezzo riparato (indicativamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi) è a carico dell'impresa affidataria, anche se il veicolo è in grado di circolare. In tutti i casi l'impresa affidataria si impegna ad effettuare il recupero e il trasporto fino alla propria sede operativa, senza costi aggiuntivi a carico dell'UMCM, consegna compresa.

Il mancato o ritardato recupero del mezzo incidentato o in avaria viene considerato inadempimento contrattuale grave.

Ultimato l'intervento richiesto, l'impresa esecutrice riconsegna il mezzo all'Ufficio RAI, unitamente alla scheda di intervento firmata dal titolare, a dimostrazione dell'avvenuta prestazione.

ARTICOLO 7 INVARIABILITA' DEI PREZZI

1. Per tutta la durata dell'accordo quadro, ai pezzi di ricambio e ai materiali utilizzati (inclusi i lubrificanti) si applicheranno i prezzi di listino dei prodotti consigliati dalle case costruttrici, decurtati dello sconto unico offerto in sede di gara.

2. L'impresa affidataria, con l'accettazione integrale delle condizioni contenute nel presente capitolato dichiara di aver valutato tutti gli oneri a suo carico necessari per garantire ed assicurare il servizio richiesto, per tutto il periodo contrattuale, senza richiedere oneri aggiuntivi.

ARTICOLO 8 ALTRI ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. L'impresa affidataria, in considerazione della diversa tipologia di immatricolazione dei mezzi, dovrà eseguire le revisioni periodiche previste dalla normativa vigente con le seguenti modalità: concorda con i Distretti della Polizia Locale, l'Ufficio PAF, la Protezione Civile e l'Ufficio RAI assegnatari dei mezzi il loro ritiro per recarsi presso un'officina autorizzata dal Ministero dei Trasporti. Il costo complessivo della revisione è di Euro 66,88 IVA inclusa. Qualsiasi intervento di manutenzione/riparazione si renda necessario per garantire l'idoneità del mezzo al superamento della revisione deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio RAI. Nel caso vengano maggiorati i costi "fissi" della revisione (tassa governativa, tariffa per revisione, etc.) con nuovi interventi normativi, saranno incrementati i costi sopra indicati in misura corrispondente.

2. L'impresa affidataria si obbliga ad utilizzare i materiali ed i ricambi occorrenti nuovi ed originali o autorizzati della casa costruttrice del veicolo con le garanzie di legge.

3. Ai fini delle relative verifiche, su richiesta dell'UMCM l'impresa è tenuta a produrre copia della fattura d'acquisto dei pezzi di ricambio.

4. Esclusivamente in caso di difficile reperibilità o cessata produzione di ricambi originali, per mezzi molto vetusti, l'impresa è tenuta a darne comunicazione all'ufficio competente. Previa autorizzazione del committente, potranno essere utilizzati ricambi di produttori diversi di comprovata qualità tecnica e affidabilità, indenni da difetti e del tipo e dimensione prescritti dalle case produttrici, ferma restando la garanzia di legge. Nel caso in cui l'impresa proceda al montaggio di ricambi non originali senza autorizzazione, l'UMCM si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di rifiutare tali materiali o ricambi se ritenuti non corrispondenti ai requisiti di cui sopra e gli stessi dovranno essere rimossi immediatamente dal veicolo a cura e spese dell'impresa affidataria che sarà obbligata a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e condizioni prescritte.

5. Sarà cura dell'impresa affidataria inoltre:

- comunicare, a mezzo posta elettronica, la data di ingresso del mezzo in officina entro 24 h dalla sua consegna per eseguire la prima diagnosi;

- comunicare, mediante posta elettronica, la data di ultimazione dei lavori entro 24 h; comunicare, nel caso di fornitura di ogni nuovo pneumatico, il numero “DOT” dello stesso, dal quale è desumibile la data di fabbricazione;
- comunicare per ogni nuova batteria installata il corrispondente numero di serie. In alternativa, l'impresa è tenuta a punzonare sulle stesse la data di montaggio;
- trasmettere, ogniqualvolta l'UMCM lo richieda, i listini ufficiali dei principali produttori di pneumatici, etc;
- nominare un referente che dovrà essere reperibile telefonicamente negli orari indicati per la consegna dei mezzi in officina.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

1. L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare, entro 5 gg dall'aggiudicazione definitiva, il/i nominativo/i del/i soggetto/i incaricato/i della gestione commerciale del servizio e della fatturazione, nonché l'indirizzo mail/PEC ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative al servizio ed il recapito telefonico (anche di cellulare) del referente responsabile della ditta stessa, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni all'UMCM. Dovrà indicare l'indirizzo dell'officina per la riparazione meccanica dei mezzi, dotata di almeno n. 1 dipendente con il profilo di “operaio qualificato” in base al CCNL pertinente oppure n. 1 dipendenti e/o socio, impiegati nel servizio, che abbia i requisiti per essere responsabile tecnico ai sensi della l. 5.2.1992 n. 122.
2. L'impresa aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, dovrà indicare almeno una sede operativa localizzata ad una distanza non superiore a 50 (cinquanta) chilometri dalla sede dell'UMCM. e l'indirizzo dell'area atta alla custodia dei mezzi in attesa di riparazione. Per la misurazione delle distanze viene presa a riferimento l'applicazione Google Maps, <https://www.google.it/maps>.
La sede operativa potrà essere sostituita nel corso dell'accordo quadro con altre sedi aventi le medesime caratteristiche, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.
3. L'impresa aggiudicataria, dietro richiesta dell'UMCM, dovrà fornire i listini prezzi delle parti di ricambio sia meccaniche che elettriche, ed il tempario delle riparazioni della casa costruttrice di riferimento.
4. L'impresa aggiudicataria dovrà garantire l'utilizzo esclusivo di ricambi originali non rigenerati.
5. L'eventuale utilizzo di pezzi non originali deve essere autorizzato dall'UMCM.
6. Tutte le riparazioni dovranno avere una garanzia di almeno 12 mesi. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dall'UMCM.
7. I pezzi di ricambio sostituiti dovranno essere tenuti a disposizione per eventuali verifiche da parte dell'UMCM, per almeno 15 giorni consecutivi decorrenti dal ritiro del mezzo.
8. L'impresa aggiudicataria dovrà applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
9. L'impresa aggiudicataria dovrà rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, di sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 10

SICUREZZA

1. Alla fine di ciascuna prestazione di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, l'impresa affidataria dovrà redigere un verbale di verifica delle condizioni di sicurezza, al fine di garantire la sicurezza dell'utilizzatore. In particolare tale valutazione dovrà tenere conto di:

- stato di usura degli pneumatici
 - capacità di frenata
 - tenuta del freno a mano
 - stato di consumo delle spazzole tergicristallo
 - capacità di trattenuta delle cinture di sicurezza e integrità degli innesti
 - controllo della fanaleria compresa quella di sicurezza (arresto in emergenza)
2. Tale verbale, compilato e sottoscritto, dovrà essere trasmesso all'Ufficio RAI

ARTICOLO 11 VERIFICHE E PENALI

1. L'UMCM effettua verifiche di conformità sulle prestazioni contrattuali in corso, al fine di accertarne la piena e corretta esecuzione, rispetto ai modi e termini stabiliti dal presente capitolato.
2. L'UMCM si riserva il diritto di far controllare da terzi specialisti i lavori eseguiti, relativamente sia alla congruità dei costi indicati, che alla tipologia dei materiali impiegati.
3. Qualora le prestazioni effettuate risultassero in tutto o in parte non conformi al buono d'ordine, a quanto contenuto nel preventivo di spesa, e nel caso di accertato utilizzo di prodotti non originali, l'impresa affidataria è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi ivi previsti e/o alla sostituzione del pezzo, previa specifica e tempestiva segnalazione da parte dell'UMCM.
4. Nel caso in cui l'impresa affidataria non provvedesse alla reiterazione degli interventi, ove richiesto, l'UMCM potrà farli eseguire da officina di propria fiducia, addebitando i costi sostenuti sui crediti vantati dello stesso o sulla garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata, entro cinque (5) gg. decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta stessa.
5. L'UMCM si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:
 - Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella presa in carico del mezzo da parte dell'impresa affidataria;
 - Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione della data di consegna del mezzo in officina;
 - Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione della data di ultimazione dei lavori;
 - Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'emissione del preventivo di spesa;
 - Euro 35,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dal buono d'ordine o concordato fra le parti, fatti salvi i tempi di tolleranza del 10%, previsti all'art. 6;
 - Euro 200,00 per ogni accertato utilizzo di materiali non originali in luogo degli originali
 - Euro 100,00 per ogni irreperibilità del referente di cui all'art. 8, comma 5, del presente Capitolato tecnico;
 - Per qualsiasi altro inadempimento al presente capitolato considerato grave, previa contestazione scritta da parte della PA da un minimo di Euro 250,00 fatta salva la maggiore stima del dovuto (es. mancata effettuazione di una revisione obbligatoria nei tempi previsti).
6. L'applicazione delle penali sarà comunicata via PEC all'impresa affidataria, la quale avrà la facoltà di presentare, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di quanto contestato, memorie e/o deduzioni in materia che verranno valutate dall'UMCM. Le penalità a carico dell'impresa verranno scomputate dal corrispettivo dovuto.

ARTICOLO 12 TRATTAMENTO ECONOMICO E TUTELA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO

1. L'impresa affidataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei

lavoratori

2. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti e fino alla loro sostituzione.
3. In presenza di accertata irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali, l'UMCM ha il potere di sostituirsi all'impresa affidataria versando le somme dovute in forza del contratto stipulato. In tal caso la medesima procederà alla sospensione del pagamento per la parte di prestazione eseguita corrispondente all'inadempienza, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. In caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, si applicherà quanto previsto all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 13

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

1. L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.
2. Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata all'Ente appaltante che provvederà ad inoltrarla al proprio Responsabile del Servizio Sicurezza sui luoghi del lavoro incaricato.

ARTICOLO 14

ONERI DERIVANTI DA RISCHI INTERFERENZIALI

1. In base alla Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, per la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (GU n. 64/15.03.2008) si dà atto che nell'ambito del presente accordo quadro si escludono interferenze fra committente ed appaltatore trattandosi di affidamento in completa gestione, mentre non è da escludersi, nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro, l'interferenza fra appaltatore e /o ditte esterne e/o fornitori che dovranno essere opportunamente al momento valutate.
2. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero emergere rischi interferenziali, questi dovranno essere immediatamente segnalati dall'aggiudicatario all'Ente appaltante che, nei casi previsti, provvederà a predisporre il D.U.V.R.I. con le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 15

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. L'impresa affidataria dovrà garantire il pieno rispetto delle norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli oggetto del presente affidamento, nel rispetto della normativa vigente. Lo smaltimento degli olii esausti, dei pezzi sostituiti in ferroso e non, delle batterie esauste, dei rifiuti speciali e di tutto il materiale potenzialmente inquinante dovrà essere effettuato a norma del Codice dell'Ambiente (Decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 e smi).
2. Il mancato rispetto della normativa, accertato dall'UMCM, rappresenta grave inadempimento contrattuale ed è pertanto causa di immediata risoluzione del contratto;
3. L'UMCM si riserva di agire in giudizio per il ristoro dei danni cagionati, compreso il danno lesivo dell'immagine dell'Amministrazione stessa.

ARTICOLO 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre ai casi di risoluzione previsti nel presente Capitolato Speciale, nell'ipotesi di grave inadempimento l'UMCM ha la facoltà di chiedere la risoluzione del relativo contratto, ai sensi degli art. 1456 e 1457 c.c., con ogni conseguente danno e spese a carico dell'appaltatore e con incameramento dell'intero deposito cauzionale.
2. Il Responsabile del servizio competente dell'UMCM potrà procedere di diritto ex art. 1456 e

1457 c.c., previa comunicazione scritta al Fornitore da inviarsi mediante PEC, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- violazioni delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e degli adempimenti previsti al precedente art. 14.
- verificarsi in un trimestre di 3 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo agli obblighi contrattuali, con applicazione di penali;
- accertata inadempienza, da parte dell'aggiudicatario, di obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo del personale dipendente;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'UMCM;
- cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio in difformità a quanto previsto in materia dal presente contratto e dalla normativa vigente.

3. Il contratto potrà essere risolto anche nei seguenti casi:

- sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o proseguimento dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di accordo quadro;
- cessione del contratto da parte del fornitore;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente appaltante;
- qualora le transazioni relative al presente accordo quadro, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- inosservanza delle norme contenute nel "Codice di comportamento" dell'UMCM.

4. Si applicano gli articoli 108 e 109 del D. Lgs. n° 50/2016 e smi (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).

5. Il contratto potrà altresì essere risolto in caso di inosservanza del divieto di interruzione/sospensione del contratto da parte dell'appaltatore.

6. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto a causa dell'appaltatore, il Responsabile dell'Ufficio RAI della stazione appaltante provvederà all'escussione della cauzione definitiva. In caso di risoluzione del contratto l'UMCM si riserva la possibilità di affidare il servizio all'impresa posizionata al secondo posto nella graduatoria di affidamento dello stesso, ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente tutte le maggiori spese derivanti dalla risoluzione del contratto, ovvero di indire nuova gara.

ARTICOLO 17 CAUSE DI RECESSO

1. L'Ente appaltante può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzativa rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. Si riserva, altresì, la facoltà di recedere (art. 1373 c.c.) dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse, a seguito dell'attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell'art. 26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per servizi comparabili a quello in oggetto, con condizioni maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad una rinegoziazione del contratto, come previsto dall'art. 15, comma 13, lett. b) della Legge 7 Agosto 2012, n°135, nonché negli altri casi previsti dal codice civile.

ARTICOLO 18 SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dal presente articolo nel rispetto delle normative vigenti in materia e dei limiti di legge disposti all'art. 105 del D.to L.vo 50/2016. L'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei

limiti di legge disposti dall'art 105 del predetto decreto. L'impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale devono non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice degli Appalti. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo maggiori danni accertati.

Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016 la cessione del credito derivante dall'esecuzione del servizio in oggetto deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e devono notificate alla UMCM, la quale ha la facoltà di rifiutarla entro quarantacinque giorni dalla notifica.

ARTICOLO 19

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La liquidazione di quanto dovuto all'impresa affidataria è effettuata con apposito atto del competente ufficio RAI dell'UMCM.
2. L'impresa affidataria provvederà ad emettere la fattura con cadenza bimestrale, con allegato il riepilogo degli interventi effettuati nel periodo di riferimento.
3. Per effetto del meccanismo dello split payment, disciplinato dal comma 629 lettera b) dell'art. 1 della legge 23/12/2014, n. 190, la fattura sarà liquidata al netto dell'IVA stante l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata loro dai fornitori. Secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30/01/2015 il fornitore dovrà emettere la fattura nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del DPR 633/1972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972.
4. Le fatture saranno liquidate, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite e purché in regola con gli obblighi contrattuali, entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento. E' fatta salva l'acquisizione da parte dell'ente della certificazione sulla regolarità contributiva dell'impresa (DURC).
Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, nel qual caso all'impresa non spetteranno interessi per il ritardato pagamento. Inoltre è fatta salva l'applicazione delle penali previste all'art. 10 del presente capitolato, e nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.
5. Le fatture dovranno contenere le seguenti indicazioni:
 - il codice identificativo di gara (CIG)
 - gli estremi di identificazione del mezzo;
 - i riferimenti del buono d'ordine emesso dall'UMCM;
 - il numero delle ore di manodopera e delle corrispondenti risultanze economiche in base al corrispettivo orario offerto in sede di gara;
 - il costo dei materiali (compresi i liquidi necessari al ripristino dei livelli) di ricambio per le parti meccaniche ed elettroniche, etc., come da listini aggiornati, applicando lo sconto offerto in sede di gara;
 - il corrispettivo relativo alla fornitura di pneumatici con indicazione della marca e dello sconto praticato in sede di offerta;
 - i rimborsi dei costi di revisione;
6. E' facoltà dell'UMCM richiedere unitamente alla fattura:
 - copia del listino prezzi dei pezzi di ricambio impiegati (compresi i liquidi necessari al ripristino dei livelli, ecc.), attestante il costo degli stessi;

- copia del D.D.T. relativo al pezzo di ricambio/pneumatico acquistato;
- copia del tempario della casa costruttrice afferente il tipo di prestazione eseguita.

7. L'impresa affidataria è tenuta ad applicare gli sconti offerti in sede di gara su tutti i pezzi di ricambio per tutti i veicoli, quale che sia l'anno di immatricolazione del veicolo stesso. Qualora per talune marche/modelli di automezzi non esista un listino prezzi di riferimento per l'applicazione dei suddetti sconti, i prezzi dovranno essere preventivamente concordati fra le parti, anche basandosi su listini di prodotti analoghi ed applicando gli sconti offerti in sede di gara. Nel caso l'UMCM rilevi, mediante indagine di mercato, che i prezzi praticati e non confrontabili con listini ufficiali sono superiori alla media, ciò potrà costituire motivo di risoluzione del contratto, di incameramento della cauzione definitiva, nonché di eventuali crediti vantati dall'impresa affidataria per servizi resi e non pagati, senza che la stessa possa eccepire alcunché.

8. Sarà cura dell'impresa affidataria comunicare tempestivamente all'UMCM ogni variazione di costo (positiva o negativa) che nel frattempo dovesse intervenire sui prezzi dei listini ufficiali cui si è fatto riferimento nell'offerta, da evidenziare e certificare in termini chiari al momento della formulazione del preventivo e comunque ancor prima della richiesta di prestazione da parte dell'ufficio competente.

ARTICOLO 20 GARANZIA DEFINITIVA

1. Ogni impresa affidataria dovrà produrre garanzia definitiva nella misura del 10 per cento dell'importo stimato per ciascun lotto, nelle forme stabilite dall'art. 103 del Codice.
2. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'UMCM.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

ARTICOLO 21 GARANZIE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Ai sensi della vigente normativa in materia, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla presentazione della documentazione per la stipula del contratto, a produrre una polizza che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità per furto, danni, infortuni o quant'altro, che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio agli operatori ed agli automezzi/autocarri dell'impresa appaltatrice, nonché a terzi e/o a dipendenti ed a beni mobili ed immobili dell'UMCM
2. L'impresa appaltatrice di ogni lotto di gara risponderà pertanto pienamente degli eventuali danni a persone e/o cose che potessero comunque accadere nel corso o in conseguenza dell'esecuzione del servizio assegnato.
3. A tale scopo l'impresa appaltatrice dovrà presentare propria polizza assicurativa relativamente a responsabilità civile verso terzi, con un massimale unico non inferiore a Euro 250.000,00. La presentazione della predetta polizza costituisce obbligo contrattuale la cui inosservanza dà diritto alla Stazione Appaltante alla risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

ARTICOLO 22 CONTRATTO

Con l'impresa che risulterà affidataria del lotto in oggetto verrà stipulato apposito contratto nella forma di scrittura privata.

Saranno a carico dell'affidatario tutte le spese per la stipulazione e registrazione del contratto.

ARTICOLO 23 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato è competente il Foro di Firenze. E' esclusa la facoltà di ricorso

all'arbitrato.

ARTICOLO 24

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, viene individuato nel Dirigente del Servizio Affari Generali dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

ARTICOLO 25

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'accordo quadro si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nel bando di gara nonché alle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara oggetto del presente capitolato. Titolare del trattamento dei dati è l'UMCM. Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Affari Generali dell'UMCM. Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. I dati potranno essere comunicati a: soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; ad amministratori di sistema; per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara. Mediante la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto l'operatore economico manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

ARTICOLO 27

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Imprenditore dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di Comportamento adottato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello con deliberazione di Giunta n. 89 del 18.12.2013 e consultabile al seguente link: <https://www.uc-mugello.fi.it/sites/www.uc->

mugello.fi.it/files/documenti/1388143735660_Codice_di_Comportamento_Unione_Montana_Comuni_Mugello_0.pdf.

Allegati:

allegato 1) elenco mezzi